

## **Borse di ricerca all'estero “Massimo D’Apuzzo”**

### **Bando**

#### **Art. 1**

L’Associazione Italiana Gruppo di Misure Elettriche ed Elettroniche (GMEE) bandisce n. 1 (una) borsa di ricerca all’estero per giovani soci del GMEE, con la finalità di favorire la ricerca scientifica di alto profilo, nell’ambito delle misure, da parte di giovani soci dell’Associazione.

#### **Art. 2**

La borsa oggetto del presente bando consiste in una somma in denaro di € 10.000,00 (euro diecimila/00), al lordo di ritenute e contributi previdenziali.

#### **Art. 3**

I requisiti di partecipazione, la composizione della Commissione Giudicatrice, i criteri e le modalità di valutazione sono fissati dal Regolamento per l’assegnazione delle borse di ricerca per l’estero, parte integrante del presente bando e disponibile sul sito dell’Associazione.

#### **Art. 4**

Possono concorrere alla borsa i soci dell’Associazione (sono dunque esclusi i soci temporanei o in attesa di iscrizione definitiva) alla data di pubblicazione del presente bando sul sito ufficiale del GMEE, in regola con il pagamento delle quote associative, che abbiano svolto attività di ricerca presso una delle Unità operative dell’Associazione nell’anno di pubblicazione del presente bando e nell’anno precedente e che non abbiano superato i 34 anni di età alla data di scadenza per la presentazione della domanda indicata all’Art. 5.

#### **Art. 5**

Coloro che intendono concorrere alla assegnazione della borsa di ricerca di cui al presente bando devono inviare, entro e non oltre le ore 24.00 del 12 luglio 2024, sul sito ufficiale del GMEE ([www.gmee.org](http://www.gmee.org)), i seguenti documenti:

1. La domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione della borsa di ricerca prevista dal presente bando;
2. Il programma proposto, redatto in lingua inglese, della ricerca da svolgere presso o un prestigioso laboratorio o dipartimento universitario di ricerca sito in un paese europeo, o in USA e Canada presso laboratori del livello del NIST e dell’NRC. Il programma deve essere controfirmato dal responsabile dell’Unità GMEE di appartenenza del candidato;
3. L’accordo sottoscritto dal responsabile della sede presso la quale si intende svolgere la ricerca, riguardante sia il programma proposto sia il gradimento del candidato;
4. L’autorizzazione del responsabile dell’Unità del GMEE allo svolgimento della ricerca all’estero



da parte del candidato. In essa deve essere dettagliatamente descritto sia come il programma proposto si colloca nell'ambito delle attività di ricerca dell'Unità GMEE di appartenenza del candidato, sia l'eventuale integrazione alla borsa che l'Unità intende mettere a disposizione del candidato per il prolungamento del periodo di ricerca all'estero unitamente all'impegno alla copertura, da parte della stessa Unità, delle spese di viaggio del candidato;

5. Il curriculum vitae e di ricerca del candidato, corredato dall'elenco delle pubblicazioni significative ai fini della valutazione del programma di ricerca proposto, dal quale si evinca la sua preparazione specifica allo svolgimento del programma e al conseguimento di risultati scientificamente avanzati nel periodo di utilizzo della borsa.

**Si precisa che la durata minima della permanenza all'estero è di 6 mesi.**

Tutti i documenti devono essere presentati esclusivamente in formato pdf. Non sono accettati altri formati. Tutti i documenti pdf devono essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente), denominata nel seguente modo: *NomeCognome\_PremioRicercaEstero2024.zip*.

La cartella zip deve essere caricata, mediante upload su apposito *form online*, sul Submission Portal del GMEE all'indirizzo [https://www.gmee.org/submissions/app\\_estero.php](https://www.gmee.org/submissions/app_estero.php).

Presentando la domanda, il candidato riceverà in risposta un messaggio di posta elettronica di conferma di avvenuta ricezione della domanda all'indirizzo *e-mail* indicato nel *form*.

La mancata presentazione di uno dei sopra menzionati documenti, la presenza di documentazione formalmente non corretta, o la non corrispondenza del contenuto ai requisiti sopra richiesti, comporta l'automatica esclusione del candidato dalla valutazione.

#### Art. 6

Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione giudicatrice composta, a norma di regolamento, da tre membri. La Commissione dovrà trasmettere al Presidente del GMEE, per il successivo inoltro al Consiglio Direttivo dell'Associazione, la lista con gli esiti della valutazione. La Commissione sarà nominata dal Presidente del GMEE, sentito il parere del Segretario del GMEE e del Past President, immediatamente dopo la scadenza per la presentazione delle domande. Le riunioni della Commissione potranno avvenire per via telematica.

La Commissione sarà composta da membri estranei alle Unità alle quali appartengono i candidati e con riconosciuta competenza e conoscenza sulla ricerca scientifica nazionale e internazionale di interesse per il GMEE. I membri della Commissione dovranno dichiarare in forma scritta, al momento dell'accettazione della nomina e a seguito della ricezione dei documenti, di cui all'Art.7, inviati dal Segretario del GMEE, di non avere rapporti di parentela o affinità e rapporti di collaborazione scientifica con i candidati. La dichiarazione e l'accettazione della nomina vanno inviate al Segretario del GMEE per posta elettronica entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della nomina e della contestuale documentazione presentata dai candidati, pena la decadenza.

#### Art. 7

Il Presidente o il Segretario invierà la nomina a ciascuno dei Commissari e li abiliterà ad accedere al sito dove ogni Commissario avrà a disposizione un accesso riservato al materiale disponibile online.

La Commissione, accertato che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi e con gli altri commissari, procede alla valutazione delle domande ricevute, secondo quanto previsto dal punto 7 del regolamento, attribuendo a ciascun candidato il punteggio corrispondente. La Commissione, nel formulare il proprio insindacabile giudizio, assegnerà a ciascuna domanda un punteggio (massimo 100 punti) sulla base dei seguenti criteri:

- ◇ **30 punti** da attribuire all'originalità e all'interesse scientifico del progetto di ricerca;
- ◇ **30 punti** da attribuire al livello scientifico del laboratorio o dipartimento che è disponibile ad ospitare il candidato;
- ◇ **15 punti** alla corrispondenza del curriculum di ricerca del candidato al programma proposto;
- ◇ **10 punti** all'interesse generale del GMEE e delle sue unità di ricerca al programma proposto;
- ◇ **10 punti** all'eventuale impegno (indicato dal responsabile dell'unità di appartenenza del candidato) per l'integrazione della borsa, al fine di prolungare il periodo di permanenza del candidato all'estero per la ricerca;
- ◇ **5 punti** in modo inversamente proporzionale all'età del candidato.

A norma di regolamento (punto 9), la Commissione presenterà al Consiglio Direttivo del GMEE la lista conclusiva dei soli candidati che avranno superato la soglia dei 60 punti. La graduatoria espressa dalla Commissione è inappellabile e immodificabile. I candidati che, avendo ottenuto un punteggio superiore a 60, fossero esclusi perché la cifra messa a bilancio non consente il finanziamento di un numero sufficiente di borse, possono ripresentare lo stesso progetto l'anno successivo, pur di possedere ancora i requisiti richiesti. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 30 giorni solari dalla data di accettazione della nomina.

A valle del Consiglio Direttivo del GMEE, sul sito dell'Associazione verrà data pubblicizzazione della graduatoria finale e dei punteggi attribuiti dalla Commissione per le singole voci previste in bando per tutti i candidati che hanno superato la soglia.

#### Art. 8

Fermo restando l'importo omnicomprensivo della borsa di cui all'Art.2, fissato a 10.000 euro, i potenziali fruitori della Borsa potranno chiedere al GMEE di sostenere direttamente alcune delle spese necessarie per la propria permanenza all'estero, tra le quali le spese di trasporto. La somma interessata da tali spese verrà decurtata dall'importo complessivo previsto all'Art.2, e solo la parte rimanente sarà erogata dal GMEE a favore del fruitore della Borsa.

Art. 9

Il presente Bando è stato approvato in data 22 marzo 2024 dal Consiglio Direttivo del GMEE, che affida al Presidente ed al Segretario il compito di pubblicizzarlo nelle sedi ritenute opportune.

IL SEGRETARIO  
Leopoldo Angrisani



IL PRESIDENTE  
Emilio Sardini

